



# Regione Calabria

## Dipartimento "Organizzazione e Personale"

oooooooooooooooooooo

Documento di lavoro del 16 dicembre 2009

Proposta di disegno di legge:

### **Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale della Giunta Regionale**

Catanzaro, dicembre 2009  
**CAPO I - Principi generali -**

- Art. 1 Oggetto.
- Art. 2 Principi e finalità.
- Art. 3 Fonti e poteri di organizzazione.
- Art. 4 Criteri di organizzazione e gestione del personale.
- Art. 5 Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza.
- Art. 6. Provvedimenti di organizzazione.

**CAPO II - Ordinamento delle strutture della Giunta regionale-**

- Art. 7 Articolazione complessiva delle strutture.
- Art. 8 Segretario generale della Giunta regionale.
- Art. 9 Ordinamento dei Dipartimenti
- Art.10 Criteri della distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti, Settori/Aree e Servizi.
- Art. 11 Strutture ausiliarie dei Dipartimenti.
- Art. 12 Ufficio di Gabinetto del Presidente.
- Art. 13 Struttura di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali.
- Art. 14 Figure professionali speciali.
- Art. 15 Avvocatura regionale.
- Art. 16 Comitato tecnico di direzione.

**Capo III -Ordinamento della dirigenza-**

- Art. 17 Qualifica dirigenziale.
- Art. 18 Attribuzione delle funzioni di livello generale
- Art. 19 Attribuzione delle funzioni di livello non generale

- Art. 20 Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale.
- Art. 21 Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale.
- Art. 22 Trattamento economico.
- Art. 23 Compiti del dirigente con funzioni di dirigente generale.
- Art. 24 Il dirigente responsabile di Settore/Area.
- Art. 25 Il dirigente responsabile di servizio.
- Art. 26 Valutazione dei risultati.
- Art. 27 Comitato dei garanti.
- Art. 28 Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente.
- 
- Art. 29 Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali
- Art. 30 Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali.
- Art. 31 Divieti di incarichi.
- Art. 32 Albo dei dirigenti.
- Art. 33 Relazioni sindacali
- Art. 34 Pari opportunità.
- Art. 35 Formazione della dirigenza.

#### **CAPO IV -DISPOSIZIONI FINALI-**

- Art. 36 Modificazioni e sostituzioni.
- Art. 37 Regolamento.
- Art. 38 Abrogazioni.
- Art. 39 Disposizioni di coordinamento.
- Art. 40 Disposizione transitoria.
- Art. 41 Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore.
- Art. 42 Entrata in vigore.

## **CAPO I - Principi generali -**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente testo unico riordina e razionalizza la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, detta criteri e disposizioni generali di principio in materia di ordinamento e attribuzioni della Giunta regionale e disciplina la dirigenza ed il personale regionale per gli aspetti non regolati dal codice civile e dalle altre leggi in materia ovvero dai contratti collettivi di lavoro.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e del Decreto legislativo n.150 del 27 ottobre 2009.

### **Art. 2 (Principi e finalità)**

1. La disciplina dell'organizzazione degli uffici e le disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, si ispirano a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
  - a) migliorare la capacità di conoscenza, analisi e risposta alle esigenze di sviluppo e competitività della comunità e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

- b)** accrescere la capacità di innovazione e flessibilità, per favorire l'attuazione della sussidiarietà e del decentramento, nonché del coordinamento e dell'integrazione con le pubbliche amministrazioni locali, con quella nazionale e con quelle operanti a livello europeo ed internazionale;
  - c)** realizzare il raccordo tra le attività di programmazione strategica, quelle di programmazione economico-finanziaria, quelle di gestione e quelle di controllo;
  - d)** realizzare la semplificazione dell'organizzazione e delle attribuzioni degli uffici, per favorire la speditezza delle attività e la razionalizzazione del costo del lavoro;
  - e)** realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane impiegate nelle strutture regionali, promuovendone la formazione e lo sviluppo professionale, favorendone la mobilità e la rotazione, e prevedendo meccanismi che assicurino la responsabilizzazione nel conseguimento dei risultati;
  - f)** garantire le necessarie dotazioni tecnologiche, per realizzare l'integrazione delle informazioni e dei dati all'interno ed all'esterno dell'ente, assicurandone l'effettivo utilizzo nelle attività svolte;
  - g)** garantire il necessario supporto nella valutazione delle politiche e nelle tecniche di redazione delle leggi e degli atti di alta amministrazione.
- 2.** Il Consiglio regionale gode di autonomia funzionale, contabile ed organizzativa che comporta disciplina regolamentare interna ed esercizio autonomo delle competenze attribuite dallo Statuto.

### **Art. 3.**

#### ***(Fonti e poteri di organizzazione)***

- 1.** L'ordinamento amministrativo della Giunta Regionale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge e ai sensi dell'articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale, è disciplinato da appositi regolamenti e provvedimenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale.
- 2.** La dirigenza di livello generale definisce, tramite propri provvedimenti, l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo di ciascuna struttura affidata.

### **Art. 4.**

#### ***(Criteri di organizzazione e gestione del personale)***

- 1.** I provvedimenti di organizzazione degli uffici della Giunta regionale e di gestione del personale attuano i principi e le finalità di cui all'articolo 2, nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a)** funzionalità e flessibilità nell'articolazione delle strutture rispetto ai compiti, agli obiettivi, ai programmi e ai progetti definiti dagli organi di direzione politico-amministrativa, anche tramite periodiche verifiche e modificazioni in relazione ai programmi operativi e all'assegnazione delle risorse;
  - b)** raccordo e cooperazione tra gli organi politico-amministrativi e quelli di gestione, pur nella distinzione delle diverse responsabilità di indirizzo e di gestione;
  - c)** razionalizzazione e snellimento delle procedure, con particolare riferimento all'obiettivo della riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche attraverso una ricerca sistematica di semplificazione;
  - d)** collegamento delle attività delle strutture regionali tramite il dovere di comunicazione interna ed esterna, utilizzando lo sviluppo di sistemi informativi regionali e la rete unitaria della pubblica amministrazione, al fine di promuovere servizi di interscambio informativo con i soggetti pubblici e privati e mettere a disposizione banche dati e servizi condivisi;
  - e)** monitoraggio delle attività svolte dalle strutture, dei loro costi e dei loro risultati, con modalità che assicurino, con riferimento alle diverse responsabilità degli organi di direzione politico amministrativa e di gestione, analisi sia strategiche, per la rideterminazione di obiettivi, programmi e progetti, sia gestionali per l'attuazione di meccanismi premianti e di valutazione del personale;
  - f)** armonizzazione degli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;
  - g)** analisi e valutazione dei mutamenti nell'organizzazione e nelle dotazioni degli uffici a seguito dell'attuazione dei processi di conferimento di funzioni e compiti agli enti locali;
  - h)** pari opportunità per tutti in ordine agli accessi all'impiego, ai percorsi formativi e professionali ed al trattamento sul lavoro.
  
- 2.** I rapporti di lavoro dei dipendenti della Giunta regionale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e dalle norme sull'incompatibilità e sul cumulo di impieghi ed incarichi, garantendo altresì il rispetto delle pari opportunità per tutti.

## **Art. 5**

### ***(Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza)***

- 1.** Ai sensi dell'art. 50 dello Statuto regionale, gli organi di direzione politica esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni. Verificano, inoltre, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 2.** Agli organi di direzione politica spettano, in particolare:
  - le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo;
  - la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  - le nomine, le designazioni e gli atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
  - la definizione delle priorità, dei piani e delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  - l'individuazione della dotazione organica e delle risorse economico-finanziarie da destinare alle strutture di massima dimensione;
  - la definizione del sistema di controllo strategico e delle procedure del controllo di gestione;
  - la disciplina delle procedure di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti amministrativi regionali;
  - la definizione dei criteri di valutazione dei dirigenti generali, nonché di attribuzione di una quota di compenso correlata ai risultati conseguiti.
- 3.** La Giunta regionale, oltre alle direttive generali, può impartire direttive specifiche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente.
- 4.** Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

## **Art. 6.**

### ***(Provvedimenti di organizzazione)***

- 1.** Oltre ai provvedimenti regolamentari di cui all'art. 3 della presente legge, i provvedimenti di organizzazione della Giunta regionale disciplinano:

- a) la programmazione triennale del fabbisogno del personale;
  - b) le dotazioni organiche complessive, il numero e le attribuzioni delle strutture dirigenziali, stabili o temporanee, da definire in relazione agli obiettivi ed ai programmi di attività ed in coerenza con le risorse finanziarie stanziare nei bilanci, il numero e le attribuzioni dei dirigenti;
  - c) le strutture di supporto agli organi di direzione politico-amministrativa;
  - d) il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali a personale interno ed esterno all'amministrazione;
  - e) il sistema di valutazione dei dirigenti;
  - f) gli strumenti per la programmazione delle attività di formazione ed aggiornamento professionale.
2. Rientrano, altresì, nella competenza della Giunta regionale tutti i provvedimenti aventi carattere generale in materia di organizzazione e non diversamente attribuiti dalla legge.

## **CAPO II - Ordinamento delle strutture della Giunta regionale -**

### **Art. 7.**

#### ***(Articolazione complessiva delle strutture)***

1. Il personale regionale dipendente, in attuazione dell'art.49 dello Statuto, è distinto nei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta Regionale.
2. L'assetto organizzativo regionale della Giunta regionale si articola nelle seguenti strutture:
  - ◆ Dipartimenti;
  - ◆ Settori/Aree;
  - ◆ Servizi;
  - ◆ Uffici.
3. La Giunta regionale può istituire, nei limiti fissati dai regolamenti di organizzazione:



**a)** unità operative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o per il perseguimento di particolari obiettivi anche appartenenti alla competenza di più dipartimenti;

**b)** strutture di supporto e di diretta collaborazione agli organi di direzione politico-istituzionali.

I provvedimenti di organizzazione disciplinano i criteri e le modalità di istituzione delle strutture temporanee e di progetto. I singoli provvedimenti di istituzione individuano gli obiettivi da perseguire, il responsabile, le risorse ed i tempi occorrenti.

#### **Art. 8.**

##### ***(Segretario generale della Giunta regionale)***

1. Nell'ambito del sistema organizzativo regionale è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Dipartimento «Segretariato Generale», con compiti di sintesi e di coordinamento dei dipartimenti nonché, ove istituite, delle direzioni delle Aree Funzionali, per il migliore conseguimento degli obiettivi di governo dell'Ente; è altresì attribuita al Segretariato Generale la verifica dell'andamento della gestione con riferimento agli indirizzi politici del Presidente.
2. L'incarico di Segretario Generale è conferito dalla Giunta regionale a dirigente regionale che abbia svolto le funzioni di dirigente generale per almeno tre anni, ovvero, con contratto di diritto privato a tempo determinato, a soggetto di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno quindici anni in organismi, Enti o Aziende, pubblici o privati, ovvero che provenga dai settori della docenza universitari con esperienza quindicennale o dai ruoli delle magistrature o dell'avvocatura dello Stato ed abbia conseguito la nomina a magistrato di Corte di Appello od a qualifica equiparata, purché sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 25 della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 per la nomina a dirigente generale, ad eccezione dei cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale. Al Segretario Generale è corrisposto il trattamento economico previsto per i dirigenti generali maggiorato del 20%.

#### **Art. 9.**

##### ***(Ordinamento dei Dipartimenti)***

1. I Dipartimenti regionali sono strutture organizzative stabili che assicurano un complesso organico di funzioni regionali e rappresentano aree omogenee di attività dei centri di responsabilità amministrativa di massima dimensione. A ciascun

dipartimento è preposto un dirigente generale nominato dalla Giunta regionale.

2. I Dipartimenti e le altre strutture di massima dimensione sono individuati dai provvedimenti generali di organizzazione previsti all'art.3, che ne definiscono le attribuzioni con riferimento alle linee principali per la realizzazione di obiettivi, programmi e progetti.
3. I Settori/Aree sono strutture organizzative stabili, di norma articolazioni delle direzioni generali, preposte allo svolgimento di attività e compiti di carattere omogeneo aventi continuità operativa e autonomia organizzativa e funzionale, complessivamente individuate dai provvedimenti generali di organizzazione previsti all'art. 3 e definiti nelle specifiche attribuzioni dai provvedimenti organizzativi dei dirigenti generali.
4. I Settori/Aree si ripartiscono in Servizi che sono strutture organizzative istituite come articolazione dei Settori/Aree per lo svolgimento di parte del complesso omogeneo di attività, in relazione a funzioni specifiche che, per la loro natura, richiedono particolari specializzazioni e professionalità, sono numericamente limitati e ripartiti dai provvedimenti generali di organizzazione previsti all'art. 3, e definiti nelle specifiche attribuzioni dai provvedimenti organizzativi dei dirigenti generali.
5. I Servizi si ripartiscono in Uffici, che, nei limiti dimensionali del regolamento di organizzazione, sono istituiti dai Dirigenti generali con atti di organizzazione, come articolazioni funzionali flessibili dei Settori e dei Servizi per lo svolgimento di attività attinenti a materia monodisciplinare che, in relazione alla specificità dei compiti, necessitano di strutture organizzative snelle e omogenee.
6. Nei Dipartimenti possono inoltre essere costituite, dalla Giunta regionale, posizioni individuali di livello dirigenziale, per lo svolgimento, in modo organico e continuativo, di funzioni ispettive, di elaborazione tecnica, studi e ricerche e per l'esercizio di corrispondenti specifiche attività professionali. Tali posizioni individuali sono equiparate al Settore/Aree, al Servizio, con criteri obiettivi, a seconda della rilevanza dei compiti ad esse affidati.

#### **Art. 10**

#### ***(Criteri della distribuzione delle funzioni)***

1. La distribuzione delle funzioni tra i Dipartimenti, per effetto dai provvedimenti generali di organizzazione, e tra i Settori/Aree e Servizi, per effetto dei provvedimenti organizzativi dei dirigenti generali, è ispirata ai seguenti criteri:

- ◆ ripartizione delle competenze nella loro interezza, in modo da ridurre concerti ed intese, sovrapposizioni e duplicazioni;
- ◆ unificazione dei compiti, in modo da rendere evidenti le responsabilità;
- ◆ assegnazione di funzioni omogenee e complementari alle stesse strutture.

#### **Art. 11**

##### ***(Strutture ausiliarie dei Dipartimenti)***

- 1.** In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del Dipartimento, con funzioni di segreteria del Dipartimento.
- 2.** Il livello di responsabilità di detta struttura, la specificazione di compiti e attribuzioni e la composizione, sono definiti dalla Giunta regionale.
- 3.** La Giunta regionale nell'esercizio dei poteri generali di organizzazione può costituire altre strutture ausiliarie o temporanee.

#### **Art. 12**

##### ***(Ufficio di Gabinetto del Presidente)***

- 1.** Il Presidente della Giunta regionale si avvale della diretta collaborazione dell'Ufficio di Gabinetto.
- 2.** L'ufficio di gabinetto cura la trattazione degli affari connessi con le funzioni del Presidente, secondo le direttive dallo stesso impartite, ed è di ausilio nei rapporti con gli altri organi regionali, con gli organi statali centrali e periferici, nonché con le formazioni sociali e le comunità locali.
- 3.** L'Ufficio di Gabinetto è composto dal Capo di Gabinetto, dal Vice Capo di Gabinetto e da sei unità di personale scelte tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
- 4.** Il Capo di Gabinetto ed il Vice Capo di Gabinetto sono scelti tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di Dirigente.

5. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario e può essere anche scelto tra estranei alla pubblica amministrazione ed in tal caso presterà la sua opera in base a contratto di diritto privato a termine, ed è economicamente equiparato ai dirigenti generali.
6. Nel caso in cui il Capo di Gabinetto sia scelto tra i dipendenti regionali o di altra pubblica amministrazione, allo stesso, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti generali e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.
7. Il Vice Capo di Gabinetto è nominato dal Presidente della Giunta sulla base di un rapporto fiduciario tra i pubblici dipendenti in possesso della qualifica di dirigente.
8. Al Vice Capo di Gabinetto è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari alla differenza tra il massimo trattamento economico complessivo stabilito per i dirigenti preposti ai Settori e quello complessivo in godimento all'atto della nomina.

### **Art. 13**

#### ***(Struttura di diretta collaborazione degli organismi politico-istituzionali)***

1. Il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono della collaborazione di segreterie particolari *dette* anche strutture speciali.
2. Il personale addetto alle segreterie particolari può essere scelto tra i dipendenti del ruolo della Giunta regionale, del Consiglio regionale, di altre pubbliche amministrazioni e delle istituzioni scolastiche.
3. Limitatamente al segretario particolare e al Responsabile amministrativo del Presidente, del Vice Presidente e degli Assessori della Giunta regionale la scelta può essere operata anche tra estranei alla pubblica amministrazione, che prestano la loro opera in base a contratto di diritto privato a termine e vengono funzionalmente equiparati ai dipendenti di categoria D3. Il trattamento economico è equiparato a quello spettante alla posizione economica D6 del comparto Regioni ed autonomie locali. Nel caso in cui siano pubblici dipendenti, agli stessi, per la durata dell'incarico, sarà corrisposta una indennità accessoria pari alla differenza tra il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, e lo stipendio tabellare in godimento all'amministrazione di provenienza. In ogni caso, il trattamento economico degli stessi attribuito in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.
4. Il numero complessivo degli addetti alle segreterie particolari, senza conteggiare il responsabile amministrativo di cui al comma 3, non può essere superiore a sei unità

per il Presidente, a cinque unità per il Vice Presidente ed a quattro unità per gli Assessori.

5. Salvo quanto precedentemente disposto per il Capo ed il Vice Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e per il segretario particolare del Presidente e del Vice Presidente della Giunta regionale, i pubblici dipendenti chiamati a prestare la loro opera presso l'Ufficio di Gabinetto e le segreterie particolari conservano il trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi comprese eventuali indennità.
6. Il personale dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei titolari delle strutture presso cui è chiamato a prestare servizio, e cessa dalla prestazione con la cessazione dalla carica dei medesimi titolari.
7. L'organizzazione del lavoro dell'Ufficio di Gabinetto e delle segreterie particolari è stabilita dai titolari delle strutture da cui dipendono, nel rispetto quantitativo dell'orario di servizio previsto per il restante personale.
8. I componenti delle Strutture speciali provenienti da altra Pubblica Amministrazione ovvero estranei ad essa, sono equiparati ai dipendenti regionali ai fini del trattamento di missione.
9. La Giunta regionale è autorizzata a regolamentare e quantificare, con propri atti, il trattamento economico accessorio dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto ed alle Segreterie particolari.
10. Alle strutture speciali comprese quelle ausiliarie dei Dirigenti Generali, nonché all'Ufficio di Gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
  - a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
  - b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale e di titolari di strutture speciali;
  - c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale.

#### **Art. 14**

#### ***(Figure professionali speciali)***

1. È istituita una struttura speciale denominata "*Ufficio Stampa*" della Giunta regionale. Per detta struttura la Giunta regionale si avvale, a contratto, di giornalisti

professionisti e pubblicisti iscritti negli albi professionali. Con deliberazione della Giunta regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti per un periodo di un anno e possono essere più volte riconfermati

2. La Giunta regionale può avvalersi della consulenza di qualificati esperti, in numero non superiore a quello degli Assessori in carica, nominati con propria deliberazione e scelti previa determinazione della natura e della durata dell'incarico, nonché del relativo compenso.
3. Gli incarichi si risolvono di diritto in caso di rinnovo della Giunta regionale; possono in ogni caso essere singolarmente risolti su proposta del componente della Giunta interessato alla materia oggetto della consulenza.

### **Art. 15** **(Avvocatura regionale)**

1. Al fine di provvedere alla tutela legale dei diritti e degli interessi della Regione è istituita l'Avvocatura regionale, con sede centrale a Catanzaro e Sezione decentrata a Reggio Calabria.
2. L'Avvocatura è strutturata in 2 Settori:
  - 1) Amministrativo;
  - 2) Professionale.
3. La responsabilità del settore professionale, al quale possono essere destinati esclusivamente dipendenti in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione di procuratore legale, è affidata a dirigente regionale, o avente titolo all'iscrizione, all'albo degli Avvocati.
4. L'incarico di direzione dell'Avvocatura può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale rinnovabile, anche a professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali.
5. Per il migliore conseguimento delle attribuzioni ad essa istituzionalmente demandate, il dirigente dell'Avvocatura regionale valuta l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione nelle liti attive e passive, previa consultazione con il dirigente della struttura interessata alla lite, adottando, con decreto, le relative determinazioni ed acquisendo la preventiva autorizzazione della Giunta regionale solo per la costituzione di parte civile nei processi penali e per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale. L'autorizzazione della Giunta regionale può essere attribuita anche in

via generale o per blocchi di materie.

6. Gli atti dei dirigenti pro tempore dell'Avvocatura regionale che autorizzano, a qualunque titolo, la costituzione in giudizio della Regione Calabria in procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, producono gli effetti del decreto di cui al comma precedente.
7. L'Avvocatura regionale è tenuta a rilasciare pareri scritti, dietro motivata richiesta dell'Amministrazione regionale e dei dirigenti generali dei Dipartimenti nonché degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali.

## **Art. 16**

### **(Comitato tecnico di direzione)**

1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il *Comitato di direzione*, composto dai dirigenti generali.
1. Per assicurare l'unitarietà delle attività gestionali ad accrescere l'interazione tra le strutture organizzative regionali è istituito il Comitato di direzione, composto dai dirigenti generali.
2. Il Comitato:
  - supporta la Giunta regionale nell'assolvimento dei compiti istituzionali, contribuendo con proprie proposte alla elaborazione di programmi, progetti e provvedimenti legislativi;
  - approfondisce gli aspetti di fattibilità connessi alla programmazione generale ed intersettoriale e formula proposte operative, eventualmente alternative a seguito di una valutazione in termini di costi benefici;
  - esprime valutazioni e suggerimenti sulle tematiche gestionali che riguardano il funzionamento complessivo delle strutture, sulla base di proposte ed indicazioni formulate dai dirigenti generali competenti;
  - analizza e risolve le problematiche attuative connesse a provvedimenti legislativi che riguardano più Dipartimenti;

1. propone ai dirigenti generali competenti l'istituzione o la revisione di procedure trasversali o che riguardano la generalità delle strutture organizzative della Regione;

esprime pareri su richiesta della Giunta regionale ed è coordinato dal Segretario Generale della Giunta.

### **CAPO III -Ordinamento della Dirigenza -**

#### **Art. 17**

#### ***(Qualifica dirigenziale)***

1. La dirigenza regionale è ordinata nella qualifica unica dirigenziale ed è articolata per funzioni e differenziata per responsabilità in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate

#### **Art. 18**

#### ***(Attribuzione delle funzioni di livello generale)***

1. La preposizione dei dirigenti alle strutture di livello generale è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei confronti dei dirigenti della dotazione della Giunta regionale.

***2. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al***



**conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.**

## **Art. 19**

### **(Attribuzione delle funzioni di livello non generale)**

1. L'assegnazione ai Dipartimenti e all'Avvocatura regionale dei dirigenti di livello non generale della dotazione della Giunta regionale è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale.
2. La preposizione dei dirigenti alle strutture dirigenziali dipartimentali è disposta con provvedimento del dirigente generale con contestuale assegnazione delle responsabilità e degli obiettivi.
3. I dirigenti, anche di livello generale, ai quali non siano conferiti incarichi svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
4. La preposizione del dirigente di livello non generale alle stesse funzioni non può superare il termine di anni cinque, fatto salvo diverso provvedimento motivato della Giunta regionale.
5. **La durata dell'incarico deve essere inferiore al termine fissato per legge se coincide con il conseguimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo dell'interessato.**

## **Art. 20**

### **(Requisiti e modalità per l'attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale)**

1. I requisiti per l'attribuzione ai dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale sono:

- possesso del diploma di laurea;
- professionalità adeguata alle funzioni da svolgere;
- attitudine all'alta direzione;
- cinque anni di anzianità in qualifica dirigenziale.

2. L'attribuzione delle funzioni di dirigente generale è disposta con deliberazione motivata della Giunta regionale.
3. L'incarico di dirigente generale è conferito con contratto di diritto privato a termine, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile.
4. La retribuzione dei dirigenti generali è determinata, nei limiti di cui all'art.3 comma 44 della L.244/2007, con Delibera di Giunta assumendo come riferimento il contratto collettivo per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni - Enti Locali.

Il trattamento economico accessorio deve essere correlato:

- a. alle funzioni attribuite;
- b. alle responsabilità connesse alle funzioni ;
- c. ai risultati conseguiti.

Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensività'.

5. Il conferimento dell'incarico di dirigente generale a dirigente del ruolo della Giunta regionale determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico.
6. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità del servizio.
7. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'art.21 comma 1, secondo periodo, del Dlgs.165/01.L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al Dirigente, è tenuta a dare idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.
8. In ogni caso i Dirigenti generali ed il responsabile dell'Avvocatura permangono in carica alla scadenza del contratto o comunque ove si renda necessario la sostituzione degli stessi, fino alla nomina dei sostituti.

## Art. 21

### **(Requisiti e modalità per il conferimento delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale)**

1. Possono essere nominati dirigenti generali e dirigenti di settore/Area, per la durata massima di cinque anni, rinnovabili, persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale che:
  - a) siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a dirigente generale dei dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale;
  - b) siano conferiti fornendo esplicita motivazione, a persone **di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione**, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche **e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio**, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
2. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
3. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Al procedimento per il conferimento a persone non appartenenti al ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale e di dirigente di settore si applicano le stesse norme, ivi compresa la determinazione del trattamento economico, che regolano la nomina, a dirigente generale o dirigente di settore, di dirigente appartenente al ruolo della Giunta regionale.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo non può protrarsi oltre il 67° anno di età

## Art. 22

### **Trattamento economico**

1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti

collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità ed ai risultati conseguiti.

2. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con Delibera di Giunta Regionale secondo i criteri stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale.
3. Il trattamento accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30 per cento della retribuzione complessiva del dirigente considerata al netto della retribuzione individuale di anzianità e degli incarichi aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprendività.

### **Art.23**

#### **Compiti del dirigente con funzioni di dirigente generale**

4. 1. Il dirigente generale ha la funzione di coordinare e dirigere il Dipartimento.
5. 2. Esso, avvalendosi degli appositi uffici:
  6. a) assicura l'unitarietà d'azione del Dipartimento e a tal fine assiste gli organi di direzione politica e predispone, ovvero verifica e controfirma, le proposte a cura del Dipartimento relativamente agli atti di competenza degli organi stessi;
  7. - emana disposizioni per l'attuazione degli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
  8. - emana conseguenti progetti da affidare alla gestione dei dirigenti e per i quali indicare risorse occorrenti alla realizzazione;
  9. - cura la trasmissione degli atti del Dipartimento alle strutture centralizzate dell'amministrazione addette alla raccolta, verifica e certificazione degli atti stessi, previo accertamento della competenza all'adozione, secondo la ripartizione interna delle attribuzioni e della rispondenza degli atti stessi agli obiettivi, programmi, priorità e direttive generali degli organi di direzione politica;
  - 10.- esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;
  - 11.- esercita verifiche e controlli sull'attività dei dirigenti;
  - 12.- assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza;
  - 13.- richiede pareri esterni e alle apposite strutture interne, nonché, nei casi previsti dalla legge, agli organi consultivi dell'Amministrazione;

- 14.- fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
- 15.- rappresenta l'amministrazione regionale, relativamente agli adempimenti di competenza del Dipartimento, ed ha i corrispondenti poteri di conciliare e transigere;
- 16.b) ha i poteri di organizzazione generale del Dipartimento e di adozione degli atti conseguenti;
- 17.- nell'esercizio di tali poteri stabilisce i criteri generali di organizzazione, secondo i principi stabiliti dalla presente legge e le direttive generali impartite dagli organi di direzione politica, informandone, tramite il Dipartimento competente per il personale regionale, le rappresentanze unitarie dei lavoratori;
- 18.- provvede all'assegnazione del personale, dei mezzi e degli strumenti alle strutture del Dipartimento, al riparto degli affari da trattare secondo le competenze stabilite, alla cura delle disposizioni che regolano lo svolgimento dei rapporti di lavoro, alla formazione di gruppi di lavoro per incarichi temporanei che interessano più strutture del Dipartimento, alla designazione di personale del Dipartimento per lo svolgimento di compiti a livello interdipartimentale;
- 19.- esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale del Dipartimento, nel rispetto delle competenze degli specifici organi previsti dalla legge regionale;
- 20.- propone la costituzione, modifica e soppressione delle strutture, delle quali propone inoltre i responsabili;
- 21.- costituisce, definendone le competenze e i responsabili, e sopprime le altre articolazioni organizzative interne al Dipartimento;
- 22.- determina, in collaborazione con il Dipartimento competente per il personale regionale, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la definizione dell'orario di servizio e dell'orario di apertura al pubblico, nell'ambito dell'orario contrattuale di lavoro;
- 23.- adotta, sulla scorta degli atti dei dirigenti responsabili delle strutture di appartenenza, gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;
- 24.c) promuove le condizioni per rendere effettivi i diritti dei cittadini e per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa e la snellezza dei procedimenti;
- 25.- favorisce i principi della partecipazione, riunendo periodicamente lo staff dei dirigenti del Dipartimento per l'esame delle principali problematiche organizzative e di merito, convocando, quando necessario, e almeno una volta all'anno, la conferenza di tutto il personale assegnato al Dipartimento, per l'esame e la verifica dei programmi di lavoro, della situazione organizzativa, delle condizioni di lavoro.

## **Art. 24**

### ***(Il dirigente responsabile di Settore/Area)***

1. Il dirigente responsabile di Settore/Area, nell'ambito delle competenze della rispettiva struttura, esercita i seguenti compiti:
  - a) d'intesa con il dirigente generale, assiste gli organi di direzione politica e cura le proposte e le elaborazioni tecniche e amministrative relative agli atti di loro competenza;
  - b) gestisce i progetti che gli sono affidati dal dirigente generale del Dipartimento e assume i relativi poteri di spesa e di amministrazione delle risorse;
  - c) cura le attività ed emana gli atti di competenza del Settore/Area, con facoltà di delegare o autorizzare altri dirigenti o funzionari direttivi del Settore per l'emanazione di atti di conoscenza, certificazione, istruttori, meramente esecutivi, a contenuto vincolato;
  - d) procede all'acquisto di beni e servizi; stipula i contratti e le relative convenzioni; promuove gli atti di competenza del Settore riservati alla responsabilità del dirigente generale del Dipartimento;
  - e) verifica e controlli agli adempimenti di competenza del Settore; esercita i poteri sostitutivi nei termini stabiliti dalla presente legge; fornisce risposte a rilievi degli organi di controllo sugli atti emanati;
  - f) organizza il Settore/Area nel rispetto delle determinazioni di competenza del dirigente generale di Dipartimento; in tale ambito, ripartisce il personale, i mezzi e gli strumenti tra le strutture e le articolazioni organizzative interne, delle quali specifica le attribuzioni e in ordine alla cui costituzione, modifica e soppressione e alla nomina dei responsabili formula proposte al dirigente generale; assegna gli affari da trattare; assicura l'osservanza delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro e le pari opportunità; promuove i provvedimenti disciplinari; esprime le valutazioni e dispone i provvedimenti relativi al personale fatte salve le attribuzioni del Dipartimento per il personale regionale; individua i responsabili dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; cura l'osservanza delle altre norme sul procedimento amministrativo, la semplificazione e la trasparenza delle procedure, il rispetto dei diritti dei cittadini, l'efficacia dell'azione amministrativa;
  - g) attua e promuove le misure idonee a migliorare la funzionalità del Settore; verifica periodicamente la produttività e i carichi di lavoro concertando con il dirigente del Dipartimento e con il Dipartimento competente per il personale regionale l'eventuale esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; convoca almeno una volta l'anno la conferenza di tutto il personale assegnato alla struttura, per l'esame delle principali problematiche organizzative; relaziona annualmente al dirigente del

Dipartimento sul funzionamento del Settore;

h) attua le disposizioni del dirigente del Dipartimento e collabora con il medesimo, in particolare, per l'elaborazione del programma di lavoro e per l'affidamento a dirigenti o dipendenti del Settore di compiti esterni a tale struttura.

2. Il dirigente del Settore/Area esercita inoltre gli altri compiti previsti dalla presente legge.

## **Art. 25**

### ***(Il dirigente responsabile di servizio)***

1. Il dirigente responsabile di servizio esercita gli stessi compiti del responsabile di Settore/Area, di cui all'articolo precedente, nel più limitato ambito di competenza della struttura cui è preposto.

2. Qualora il servizio sia costituito all'interno di un Settore/Area, il dirigente responsabile, nell'ambito delle competenze del servizio:

a) collabora con il responsabile del Settore/Area per l'assistenza agli organi di direzione politica per la predisposizione delle proposte e degli elaborati tecnici relativi agli atti competenza degli organi stessi;

b) esercita i compiti di cui all'articolo 27, primo comma, lettera c, salvo quelli di particolare rilevanza che il responsabile di Settore/Area ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità;

c) collabora con il responsabile del Dipartimento o del Settore/Area per gli adempimenti di competenza del responsabile stesso;

d) esercita funzioni vicarie del responsabile di Settore/Area

e) esercita i poteri di spesa delegati dal Dirigente di Settore/Area

3. Il dirigente del servizio può inoltre sostituire il responsabile di Settore, su designazione di questi, nei casi previsti dalla legge regionale.

## **Art. 26**

## Valutazione dei risultati

1. La Giunta regionale definisce, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti della Giunta regionale assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio
2. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro 30 giugno di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.
3. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.
26. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata nonché delle risultanze del sistema di valutazione.
27. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore: La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.
28. La valutazione del Dirigente generale, del capo di Gabinetto, del Segretario generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura tecnica costituita presso il Segretariato generale.
7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale<sup>9</sup>. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.
8. Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertati attraverso le risultanze del sistema di **valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel**



**rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo dirigenziale ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.**

- 9. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, al dirigente nei confronti del quale sia stata accertata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali, la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, conformemente agli indirizzi deliberati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, la retribuzione di risultato è decurtata, sentito il Comitato dei garanti, in relazione alla gravità della violazione di una quota fino all'ottanta per cento.**

## **Art. 27**

### **(Comitato dei garanti)**

- 1. I provvedimenti di cui all'articolo 23, commi 1 e 2 sono adottati sentito il Comitato de garanti, i cui componenti, nel rispetto del principio di genere, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato dura in carica tre anni e l'incarico non è rinnovabile.**
  
- 2. Il Comitato dei garanti presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, ( di cui almeno appartenente all'Organismo indipendente di valutazione) sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.**
  
- 3. I componenti sono collocati fuori ruolo e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.**
  
- 4. Il parere del Comitato dei garanti viene reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.**
  
- 5. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge.**

## **Art. 28**

### **Modalità e requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente**

*L'accesso alla qualifica di dirigente avviene esclusivamente a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.*

Al concorso per esami possono essere ammessi:

- a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del **dottorato di ricerca o del** diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
  - b) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs 165/2001 muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
  - c) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
  - d) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
1. I vincitori del concorso, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o altre primarie istituzioni formative di

livello nazionale, pubbliche private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private: La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative.

2. Sino al conferimento del primo incarico dirigenziale, ai vincitori del concorso spetta il trattamento economico determinato dai contratti collettivi.
3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Al corso-concorso possono essere ammessi dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi, altresì, dipendenti di strutture private, collocati in posizioni professionali equivalenti a quelle indicate nel comma 2 per i dipendenti pubblici, secondo modalità individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400. Tali dipendenti devono essere muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in tali posizioni professionali all'interno delle strutture stesse.
4. Il corso di cui al comma 5 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale. Ai partecipanti al corso e al periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

## **Art. 29**

### **Rapporti tra i livelli di funzioni dirigenziali**

1. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Dipartimento le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Settore/Area appartenente al Dipartimento.
2. In caso di assenza od impedimento del dirigente preposto ad un Settore/Area le funzioni vicarie vengono esercitate, su designazione del dirigente medesimo, da un dirigente di Servizio appartenente al Settore.

3. Il dirigente preposto a struttura superiore verifica e controlla l'attività del dirigente preposto a struttura immediatamente inferiore, con potere sostitutivo in caso d'inerzia.
4. Non è consentita l'avocazione di singole funzioni da parte del dirigente sovraordinato.

### **Art. 30**

#### **Partecipazione dei dirigenti ad organismi collegiali**

1. I dirigenti regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e degli altri organi collegiali dei quali siano componenti per norma o designazione della Regione.
2. La partecipazione è considerata attività a tutti gli effetti e non esime dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.
3. Con provvedimento della Giunta regionale viene stabilita l'entità dei gettoni di presenza in seno agli organismi collegiali, se spettanti in relazione a quanto prescritto dalla normativa vigente, nonché le modalità per l'eventuale rimborso delle spese e per il riconoscimento dell'indennità di missione.

### **Art. 31**

#### **Divieti di incarichi**

1. È fatto divieto di instaurare rapporti convenzionali per prestazioni libero-professionali con dirigenti regionali cessati dal servizio prima del raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dalla normativa vigente.
2. Il comportamento della dirigenza si ispira a criteri di:
  - pieno adempimento dei propri compiti;
  - imparzialità;
  - trasparenza;
  - rispetto dei diritti dei cittadini.
3. Il dirigente non può impegnarsi in alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.
4. Il dirigente prima di assumere l'incarico conferito deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione.

5. Il dirigente non può accettare incarichi di collaborazione a titolo oneroso da parte di chi abbia interessi in decisioni o compiti che rientrano nelle sue sfere di competenza, né può accettare da soggetti diversi dall'amministrazione compensi o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti di ufficio. Gli incarichi di cui trattasi devono essere sottoposti preventivamente all'esame della Giunta regionale nel rispetto delle norme che regolano l'attribuzione degli incarichi ai pubblici dipendenti.
6. Il dirigente non può accettare benefici o qualsivoglia utilità, che non sia meramente simbolica, da parte di chi abbia interessi coinvolti nello svolgimento dei suoi compiti di ufficio o in decisioni che appartengono alla sua sfera di competenza.
7. Il dirigente, nell'ambito delle proprie competenze ed ambiti di intervento, deve favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni alle quali essi abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia escluso dagli obblighi di riservatezza, fornire tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie per individuare ed eliminare eventuali ostacoli.
8. Fatte salve le responsabilità penali e amministrative, le violazioni del codice di condotta devono essere considerate ai fini della valutazione delle responsabilità disciplinari secondo la normativa vigente.

### **Art. 32**

#### **Albo dei dirigenti**

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un apposito albo dei dirigenti in servizio, comprendente anche il curriculum formativo e professionale di ciascuno, determinando le modalità di costituzione, di tenuta ed aggiornamento e di pubblicazione ai fini conoscitivi.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica al Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco dei propri dirigenti, di cui al comma precedente, per le conseguenti finalità della legge nazionale. Entro il 31 gennaio di ciascun anno reitera la comunicazione con i dati aggiornati.

### **Art. 33**

#### **Relazioni sindacali**

1. La contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra gli interessi degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei Dirigenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza pubblica, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni ed attività specifiche e degli indirizzi degli organi di direzione politica.
2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica, per la contrattazione decentrata prevista dal contratto nazionale di lavoro, secondo le

disposizioni del decreto legislativo n.29/93.

3. Fermo restando quanto previsto in materia del decreto legislativo n. 29/93, la Regione può avvalersi dell'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni per l'interpretazione, in caso di controversie, dei contratti collettivi decentrati.
4. La Giunta regionale stipula protocolli di relazioni sindacali con le organizzazioni maggiormente rappresentative, nei quali si definiscono le procedure, i destinatari e le materie dell'informazione della consultazione e dell'esame congiunto, nonché, per le materie contrattuali, le modalità di svolgimento della contrattazione collettiva.

#### **Art. 34**

##### **Pari opportunità**

1. La Regione Calabria garantisce pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla dirigenza, nonché nello sviluppo professionale e nel trattamento della dirigenza.
2. In particolare:
  - a) adotta specifici provvedimenti per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro;
  - b) riserva almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso alle donne;
  - c) garantisce la partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle strutture organizzative interessate;
  - d) adotta specifiche iniziative per favorire il riequilibrio, nelle strutture organizzative, nonché nelle qualifiche e profili professionali, tra presenza maschile e femminile.
3. La Giunta regionale adotta piani di azioni positive tendenti ad assicurare sia la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità, sia la valorizzazione e lo sviluppo professionale delle donne.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi è istituito il Comitato per le pari opportunità, i cui compiti e la cui composizione sono specificati con provvedimento della Giunta regionale.
5. La legge di bilancio stabilisce l'entità dello specifico capitolo di spesa istituito per il conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti comma e per il funzionamento del

## **Art. 35**

### **Formazione della dirigenza**

1. La formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento professionale del dirigente sono assunti quale metodo permanente al fine della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali e per un qualificato svolgimento dell'attività amministrativa.
2. Per gli scopi di cui al comma precedente la Giunta regionale, anche d'intesa con le altre pubbliche amministrazioni, attiva programmi ed iniziative, direttamente o avvalendosi dell'apporto tecnico delle strutture pubbliche operanti in campo didattico, formativo e scientifico, ovvero stipulando convenzioni con organismi privati specializzati e con esperti delle strutture interessate.
3. I programmi formativi assicurano il costante aggiornamento ed il potenziamento delle capacità organizzative, gestionali e decisionali dei dirigenti, mediante l'approfondimento di tecniche e metodi finalizzati ad una gestione manageriale della pubblica amministrazione, prevedendo anche il necessario scambio di esperienze con i settori dell'imprenditoria pubblica e privata.
4. La programmazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo fanno capo ai dirigenti generali, che segnalano, a tal fine, i fabbisogni al competente Dipartimento ed individuano i dirigenti partecipanti alle attività.

## **CAPO IV -Disposizioni finali**

### **Art. 36**

#### ***Modificazioni e sostituzioni***

### **Art. 37**

#### ***Regolamento***

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è approvato il regolamento di attuazione.

2.Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, se compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi regionali che disciplinano la materia.

**Art. 38**

***Abrogazioni***

**Art. 39**

***Disposizioni di coordinamento***

1.Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, al personale degli enti e degli organismi dipendenti della Regione, ivi compresi quelli di consulenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

**Art. 40**

***Disposizione transitoria***

**Art. 41**

***Disposizioni non ricomprese nel testo unico che rimangono in vigore***

**Art. 42**

***Entrata in vigore***

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.